



COMUNE DI BASIGLIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'11 dicembre 1986 con deliberazione n. 92.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 22 luglio 1996 con deliberazione n. 62.

Esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO.
del 28 agosto 1996 - n. 46595.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 febbraio 1999 con deliberazione n. 26.

Esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO dell' 8 marzo 1999 - n. 47.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 1999 con deliberazione n. 97.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 novembre 2001 con deliberazione n. 68.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 maggio 2004 con deliberazione n. 12.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile 2014 con deliberazione n. 16.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2022 con deliberazione n. 6
Esecutiva ai sensi di legge.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale di Basiglio sono disciplinati dal Testo Unico 18 agosto 2000 n 267 e dallo Statuto del Comune.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa dei quali il Consiglio comunale è dotato secondo l'art. 38, terzo comma, del Testo Unico.
3. Il Sindaco che è anche Presidente dell'assemblea decide su tutte le questioni che insorgono nel corso delle sedute consiliari e che non siano specificatamente disciplinate dalle norme di cui al comma 1.
4. In caso di contestazione motivata della decisione del Sindaco la questione viene rimessa al Consiglio che provvede seduta stante con deliberazione assunta a maggioranza dei votanti.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Sindaco.

Art. 3
Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, in presenza presso la sede comunale, in apposita sala consiliare secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento e in videoconferenza da remoto, anche in modalità mista, secondo la disciplina di cui al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e della Giunta, al fine di favorire e agevolare la partecipazione di tutti coloro che sono chiamati a farne parte.

2. Il Sindaco può stabilire, in presenza di particolari esigenze che il Consiglio si riunisca in una sede diversa, ma sempre compresa nel territorio comunale.

3. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte: la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Lombardia.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE - INSEDIAMENTO

Art. 5
Prima adunanza - Adempimenti

1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto il quale invita il Consiglio ad esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del Testo Unico ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico e adotta, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti.
3. Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».
4. Dopo il giuramento, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.
5. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri, il Sindaco dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 6
Il Presidente –funzioni

1. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale; realizza il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente e della comunità locale, è il Responsabile.

CAPO IV
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7
Costituzione

1. Un Gruppo Consiliare si intende formato, di norma, da Consiglieri eletti nella medesima lista anche quando vi sia un solo eletto.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Un Gruppo Consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere receduto da altri gruppi. I singoli gruppi dovranno comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo e potranno, altresì, designare un Vice Capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per legge. Può essere costituito un gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto e da Consiglieri receduti da altri gruppi.
4. Il Sindaco assicura ai gruppi, sentito la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, gli strumenti necessari al loro funzionamento.

Art. 8

Commissione permanente del regolamento consiliare

1. Nella prima sessione dopo il suo insediamento, il Consiglio Comunale costituisce una Commissione permanente del Regolamento per il funzionamento del Consiglio alla quale compete il compito di proporre gli adeguamenti del Regolamento alle nuove disposizioni di legge e di Statuto nonché di studiare e proporre le modifiche e le aggiunte che l'esperienza suggerirà e la soluzione dei quesiti che dovessero presentarsi in rapporto all'interpretazione o all'applicazione di esso. Tale Commissione è competente anche per la revisione e l'adeguamento dello Statuto Comunale.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e dai Capigruppo Consiliari o Consiglieri loro delegati i quali rappresentano in misura proporzionale i rispettivi gruppi di appartenenza, formalmente costituiti in Consiglio Comunale.
3. (SOPPRESSO)
4. (SOPPRESSO)
5. Ai fini della valida costituzione delle riunioni, ogni Capogruppo, o suo delegato, rappresenta un numero di voti pari al numero dei Consiglieri che compongono il suo gruppo. La ripartizione dei voti viene effettuata all'inizio di ogni seduta dal Presidente.
6. Le sedute sono validamente costituite quando risulta rappresentata la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
7. Gli Assessori hanno facoltà di assistere alle adunanze anche con funzioni referenti, ma non hanno diritto di voto.
8. Il Segretario Comunale è membro di diritto della Commissione, non ha diritto di voto e partecipa alle adunanze con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa. I verbali delle sedute sono redatti dal Presidente o da un dipendente dell'Ente incaricato dal Segretario Comunale. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai Capigruppo presenti o dai loro delegati.

9. La Commissione resta in carica per tutta la durata della carica del Consiglio Comunale.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente coordinata dal Sindaco.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e coordinata dal Sindaco che stabilisce l'ordine dei lavori ai quali prende parte, senza partecipare alle eventuali votazioni.
5. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri espressa dai vari gruppi consiliari. La Conferenza dei Capigruppo esprime i propri pareri a maggioranza dei voti rappresentati.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per scritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Conferenza dei Capigruppo.
7. La Conferenza dei Capigruppo è a tutti gli effetti una commissione consiliare ai cui membri, escluso il Sindaco, spetta un gettone di presenza ai sensi dell'art. 82 comma 2 T.U. 267/2000.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10

Istituzione - Composizione – Nomina

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella seconda adunanza successiva a quella d'insediamento, può procedere alla istituzione al suo interno di commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la composizione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da un Consigliere comunale per ogni gruppo consiliare. Ogni consigliere in ossequio al principio della proporzionalità ha tanti voti quanti sono i consiglieri comunali appartenenti al suo gruppo. Sono nominate dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. Il Sindaco e gli Assessori comunali, non consiglieri, non fanno parte delle commissioni permanenti.

4. Il Sindaco e l'Assessore comunale competente per la materia trattata possono partecipare a tutte le commissioni permanenti con diritto di parola ma non di voto.

5. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa un nuovo rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo di appartenenza, che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai loro componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro 10 (dieci) giorni da quello della nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni di Vicepresidente. Tale designazione viene comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria ed al Difensore civico.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

6. Le convocazioni devono avvenire con preavviso di 5 (cinque) giorni salvo urgenza.

Art. 12

Organizzazione delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, della moralità e dello stato di salute di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di segreteria comunale almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 13

Competenze delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e concorrono alle funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuite dal Testo Unico, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare accertamenti conoscitivi relativi all'attuazione dei programmi e dei progetti, ed al funzionamento di servizi di aziende, istituzioni ed altri organismi del Comune.
2. Le commissioni provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o richiesti dalle commissioni.

CAPO VI

COMMISSIONI DI NOMINA CONSILIARE

Art. 14

Istituzione e nomina

1. Il Consiglio Comunale nell'ambito del proprio seno può istituire commissioni di nomina consiliare non permanenti per tematiche individuate dal Consiglio Comunale, costituite da Consiglieri Comunali.
2. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive popolari, anche permanenti, costituite da cittadini residenti.
3. Il numero e le funzioni delle commissioni consultive popolari sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

MANDATO ELETTIVO

Art. 15

Proclamazione della elezione

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 16
Entrata e durata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consigli comunali durano in carica per un periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 17
Comportamento nell'esercizio delle funzioni
Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del comune

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, associazioni ed istituzioni destinatari di contributi comunali dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune come stabilito dall'art. 28 dello Statuto Comunale.

Art. 18
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78 del Testo Unico per i piani urbanistici.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (Art. 78, comma 3 T.U. 267/2000).

Art. 19
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e

non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.

Art. 20

Rimozione - Decadenza - Sospensione dalla carica

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, commi da 1 a 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Testo Unico. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del C.P.P. è equiparata a condanna.

Art. 21

Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica con le modalità stabilite dall'art.21 dello Statuto Comunale. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco.
3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.
4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico.

CAPO III

CONSIGLIERI COMUNALI PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 22

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Sindaco la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 T.U. 267/2000.

Art. 23

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Al fine di meglio organizzare il diritto di informazione in modo che esso non interferisca con il normale lavoro degli uffici e che vengano rilasciate notizie di informazioni veritiere e complete, il personale incaricato di tali incombenze è soltanto quello inserito nelle Posizioni Organizzative o in loro assenza dai rispettivi sostituti.
2. Secondo quanto stabilito dall'art. 43 del T.U. 267/2000, e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 giugno 1998, i Consiglieri comunali, per esercitare il diritto di accesso di cui al precedente comma, è sufficiente che nella richiesta rappresentino l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni per l'esercizio del mandato elettivo.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai Consiglieri comunali con le modalità e per le finalità di cui ai precedenti commi, anche per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e per le determinazioni emesse dai Coordinatori di Settore
4. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute, di cui rispettivamente all'art. 22 ed all'art. 23, quarto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
5. Il diritto di cui al presente articolo non si estende a quanto è soggetto al segreto delle indagini penali ed alla segretezza di particolare corrispondenza stabilita per legge o regolamento in conformità all'art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 24

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con richiesta motivata dall'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei Coordinatori di Settore, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai

Coordinatori di Settore. La richiesta va presentata al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco.

2. Il rilascio delle copie avviene con la massima sollecitudine compatibilmente con le incombenze degli uffici e comunque non oltre 30 (trenta) giorni salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta verrà precisato il maggior termine per il rilascio.

3. Il Coordinatore dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato e l'Ufficio di segreteria comunale, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, per lo stesso motivo, in esenzione dei diritti di segreteria in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché il diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO IV

CONSIGLIERI COMUNALI - STATUS

Art. 25

Status dei Consiglieri comunali - Disciplina legislativa

1. Lo "status" dei Consiglieri comunali è regolato dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, parte prima, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori comunali e, per la misura delle indennità, dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Art. 26

Gettoni di presenza - Indennità di funzione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli, alle commissioni consiliari ed alle commissioni comunali previste per legge, secondo le modalità previste dall'art. 82 del T.U. 267/2000 e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

2. (SOPPRESSO)

3. (SOPPRESSO)

4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un **quarto** dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base al D.M. n. 119 del 2000.

5. (SOPPRESSO)

Art. 27

Rimborso spese di missione e viaggio - Assicurazione contro i rischi

1. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Ai Consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal comune, previa autorizzazione del presidente del consiglio, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

TITOLO III

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 28

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta, secondo le norme vigenti con atto del Sindaco che ne determina il giorno, l'ora e l'ordine del giorno e con diramazione di avviso scritto da inviare a ciascun Consigliere.

2. Qualora necessiti sottoporre al Consiglio Comunale l'esame sollecito di determinati affari, che non consentano in modo assoluto l'osservanza dei termini prescritti per le convocazioni, il Sindaco ha facoltà di convocare il Consiglio Comunale in via d'urgenza.

Il relativo avviso di convocazione, in questo caso, può essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima, nei prescritti modi di legge, specificando l'ora d'inizio della seduta ed i motivi dell'urgenza.

Comunque, in tale circostanza, se la maggioranza dei Consiglieri intervenuti alla seduta lo richieda, ogni provvedimento viene differito al giorno seguente, od anche ad altro successivo.

Art. 29

Convocazione - Avviso – Consegna

1. La convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, è inviata tramite posta elettronica certificata alla casella PEC fornita dal Comune ad ogni Consigliere per lo scambio di comunicazioni istituzionali. In questo caso l'indirizzo PEC si considera rispondente ai requisiti di legge ed assorbe le funzioni di notificazione tramite messo comunale. L'invio si perfeziona al momento della spedizione.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito ad ogni Consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello in cui deve tenersi la seduta in caso di sedute ordinarie, 3 (tre) giorni prima in caso di sedute straordinarie, 24 (ventiquattro) ore prima in caso di sedute urgenti. Tra i giorni intercorrenti, tra la comunicazione dell'avviso e la seduta consiliare, si computano anche quelli festivi. Il computo dei giorni viene effettuato ai sensi dell'art. 155 del c.p.c.. Il personale deputato all'invio, ultimate le spedizioni, scarica le ricevute digitali di avvenuta accettazione e consegna, conservandole agli atti dell'adunanza.

3. In caso di problematiche di natura tecnico informatica, l'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato, al domicilio eletto dal Consigliere, dal messo o da un agente di Polizia Locale applicando le medesime tempistiche del comma precedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, il messo o l'agente di Polizia Locale rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo o dell'agente di Polizia Locale. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

6. Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domiciliatario, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio "posta celere" senza osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di emissione dell'invito e con la stessa è osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.

Art. 30

Avviso di convocazione - Consegna – Termini (SOPPRESSO)

Art. 31

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
5. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune almeno 3 (tre) giorni precedenti al giorno stabilito della riunione. Il responsabile dell'Ufficio di segreteria comunale deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.

CAPO II ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 32 *Deposito degli atti*

1. La documentazione viene depositata al più tardi entro il giorno successivo alla convocazione nella segreteria comunale, salvo nei casi di convocazione d'urgenza, per la sua consultazione. Nel caso di proposte di provvedimento costituite da numerosi allegati come nel caso del bilancio di previsione, del rendiconto e di piani urbanistici, ai Consiglieri potrà essere messa a disposizione anche su supporto ottico o in via telematica. L'onere del ritiro resta sempre e comunque in capo al Consigliere.

Art. 33 *Validità delle adunanze*

1. Per la validità delle adunze consiliari è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Al risultato ottenuto si opera l'arrotondamento in eccesso.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, Il Sindaco dichiara aperta l'adunanza. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può sospendere brevemente i

lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 (trenta) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

CAPO III ADUNANZE - PUBBLICITÀ

Art. 34 *Adunanze pubbliche*

1. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale è garanzia della onesta, retta e disinteressata gestione della cosa pubblica, nonché della migliore trattazione degli affari che riguardano il Comune.

Le sedute sono quindi, di regola, pubbliche, eccetto i casi in cui con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.

Allorquando il Consiglio Comunale, iniziata una discussione a porte chiuse riscontri che non sono in causa le qualità personali dell'individuo oggetto della discussione, può senz'altro deliberare di proseguire la trattazione dell'argomento, in seduta pubblica.

Ove l'elenco degli argomenti posti in deliberazione possa essere esaurito in unica convocazione, parte in seduta pubblica e parte in seduta segreta, la prima ha precedenza, in ogni caso.

Art. 35 *Adunanze segrete*

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno sei Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, della Giunta e il Segretario comunale, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 36
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 37
Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a coloro che stanno partecipando alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun consigliere può parlare senza aver prima chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco né può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di proposte.
8. Il pubblico non può entrare nell'area riservata ai Consiglieri Comunali.

Art. 38
Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, tramite il Sindaco, dal Consiglio, senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. Gli assessori svolgono il loro intervento stando in piedi.

Art. 39

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine un numero congruo di agenti sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco dispone la redazione di un avviso che indica le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposto nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 40

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per esigenze proprie o della Giunta, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 41

Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per iniziativa del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 42

Discussione - Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire per non più di 5 (cinque) minuti una sola volta. Dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può effettuare un ulteriore intervento di non più di 10 (dieci) minuti.

4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute la replica del relatore e gli eventuali interventi conclusivi dei Capigruppo di cui al terzo comma, dichiara conclusa la discussione.

6. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno 5 (cinque) Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 43

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 (cinque) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 44

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere criticato o biasimato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 45
Gli emendamenti

Sono considerati “emendamenti” le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. Non può essere posto in votazione un emendamento se privo dei necessari pareri previsti dalla legge. Gli emendamenti che necessitano di un parere tecnico di ammissibilità e/o legittimità devono essere presentati almeno 1 (uno) giorno prima della seduta consiliare alla Segreteria comunale la quale provvede ad acquisire detti pareri.

Capo VI
DIRITTO DI INIZIATIVA, INTERROGAZIONI INTERPELLANZE,
ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

Art. 46
Diritto d’iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dal T.U. 267/2000 e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata di una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all’assemblea. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Ferma restando la specifica disciplina prevista dal Regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, gli emendamenti sono presentati per iscritto, al Sindaco, entro il giorno precedente a quello dell’adunanza se il giorno precedente è festivo, gli emendamenti sono presentati entro le ore 10 del giorno dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di modifica di limitata entità e per le quali non debba essere assunto il previo parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere presentate per iscritto, al Sindaco, all’inizio della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare gli emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 47
*Interpellanze, interrogazioni e mozioni
primo firmatario e sua sostituzione*

Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; ma come interrogante, interpellante o proponente è considerato, agli effetti della discussione, il primo firmatario.

Questi, tuttavia, ove si trovi assente per la discussione stessa o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 48

Contenuto delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, fatta al Sindaco, per conoscere:

- se qualche fatto sia vero;
- se dello stesso siano stati informati la Giunta Comunale e il Sindaco;
- se, nel caso l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- se si intendano comunicare al Consiglio Comunale fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

Alla interrogazione viene data, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

Art. 49

Contenuto dell'interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta Comunale per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. L'interpellanza è scritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare utile, secondo la data di presentazione.

Il Consigliere interpellante può illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di 5 (cinque) minuti.

L'interpellante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta ottenuta, mantenendosi nel tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Art. 50

Svolgimento della interpellanza e trasformazione in mozione

L'interpellanza viene svolta da uno dei firmatari prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore. Egli dichiara poi se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. L'interpellante che dichiara di non essere soddisfatto e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione, che verrà iscritta nell'elenco degli argomenti della prima seduta consiliare immediatamente successiva.

La mozione è letta dal proponente e posta in discussione dal Consiglio Comunale.

Art. 51

Presentazioni di mozioni

Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una proposta di provvedimento, qualora ne sia assicurato il finanziamento, oppure un voto generico sui criteri da seguire in ordine ad un dato argomento.

La mozione viene iscritta nell'elenco degli argomenti della prima seduta consiliare utile.

Art. 52
Emendamenti alle mozioni

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti. La discussione di essi ha luogo dopo chiusa la discussione generale. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, osservata la norma stabilita dall'art. 45 per la votazione degli emendamenti.

Art. 53
Decadenza e ritiro delle interpellanze e mozioni

Se nessuno dei firmatari dell'interpellanza o della mozione, pur preavvertito, si trovi presente quando viene posta in discussione l'interpellanza o la mozione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 54
Le mozioni d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Sindaco decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvedere quindi di conseguenza.

Art. 55
Gli ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi sociali di carattere generale. Ogni Consigliere non può presentare più di 2 (due) ordini del giorno; gli stessi vengono inseriti in coda ai provvedimenti amministrativi sottoposti al Consiglio Comunale. La discussione non dovrà, per ciascun gruppo consiliare, superare i 5 (cinque) minuti, ovvero non dovrà, complessivamente, essere superiore ai 60 (sessanta) minuti.

Art. 56
Diritto di presentazione

1. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente. Esse vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio. Nessun gruppo consiliare può presentare più di 2 (due) interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

2. Se nessuno dei firmatari dell'interpellanza o della mozione, pur preavvertito, si trovi presente quando viene posta in discussione l'interpellanza o la mozione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

CAPO VII
CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 57
Ora di chiusura delle sedute

Le adunanze del Consiglio Comunale si concludono alle ore 24.00 (ventiquattro). Il Consiglio può decidere, a maggioranza dei consiglieri presenti all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 58
Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 59
Termine della seduta

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la seduta. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

Se nel corso della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno viene a mancare il numero legale la seduta viene rinviata ad altro giorno. La verifica del numero legale non può essere effettuata se non quando il Sindaco stia per passare a qualche votazione.

CAPO VIII
LE VOTAZIONI

Art. 60
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, solo in tal caso i Consiglieri possono chiedere la verifica del numero legale.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Sindaco comunica su quali articoli i Consiglieri hanno presentato prima dell'adunanza proposte di modifica o soppressione e riferisce i pareri in merito a tali proposte espressi dalla Giunta e dai dirigenti o responsabili che ne hanno curato l'istruttoria. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 61

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.

Art. 62

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l’appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l’assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63

Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Sindaco, all’inizio della trattazione dell’argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 64

Votazioni mediante sistemi elettronici

E' sempre consentito un sistema di votazione mediante l'utilizzo di strumentazioni o apparecchiature elettroniche che assicurino il rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 65

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO IX VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 67 *Redazione*

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario.

Art. 68 *Firma dei verbali*

I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Sindaco e dal Segretario. La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio. La firma del Sindaco completa la regolarità del processo verbale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 *Modificazioni*

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 70 *Entrata in vigore – Diffusione*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
4. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
5. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
6. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento all'organo di revisione economico-finanziaria e al difensore civico.

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2	INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3	DURATA IN CARICA	2
ART. 4	LA SEDE DELLE ADUNANZE	2
CAPO II	CONSIGLIO COMUNALE – INSEDIAMENTO	3
ART. 5	PRIMA ADUNANZA – ADEMPIMENTI	3
CAPO III	IL PRESIDENTE	3
ART. 6	IL PRESIDENTE – FUNZIONI	3
CAPO IV	I GRUPPI CONSILIARI	3
ART. 7	COSTITUZIONE	3
ART. 8	COMMISSIONE PERMANENTE DEL REGOLAMENTO CONSILIARE	4
ART. 9	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	5
CAPO V	COMMISSIONI CONSILIARI	5
ART. 10	ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE – NOMINA	5
ART. 11	PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	6
ART. 12	ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI	6
ART. 13	COMPETENZE DELLE COMMISSIONI	7
CAPO VI	COMMISSIONI DI NOMINA CONSILIARE	7
ART. 14	ISTITUZIONE E NOMINA	7

TITOLO II: I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I	MANDATO ELETTIVO	7
ART. 15	PROCLAMAZIONE DELLA ELEZIONE	7
CAPO II	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	8
ART. 16	ENTRATA E DURATA IN CARICA	8
ART. 17	COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE E DI ACQUISTO DI BENI	

	DEL COMUNE	8
ART. 18	OBBLIGO DI ASTENSIONE	8
ART. 19	DIMISSIONI	8
ART. 20	RIMOZIONE – DECADENZA – SOSPENSIONE DELLA CARICA	9
ART. 21	CONSIGLIERI COMUNALI: DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	9
CAPO III	CONSIGLIERI COMUNALI PREROGATIVE E DIRITTI	9
ART. 22	RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	9
ART. 23	DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	10
ART. 24	DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	10
CAPO IV	CONSIGLIERI COMUNALI – STATUS	11
ART. 25	STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI – DISCIPLINA LEGISLATIVA	11
ART. 26	GETTONI DI PRESENZA – INDENNITA' DI FUNZIONE	11
ART. 27	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E VIAGGIO – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI	12
 TITOLO III: LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
CAPO I	CONVOCAZIONE	12
ART. 28	COMPETENZA	12
ART. 29	CONVOCAZIONE – AVVISO – CONSEGNA	13
ART. 30	AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – TERMINI (SOPPRESSO)	13
ART. 31	ORDINE DEL GIORNO	13
CAPO II	ORDINE DELLE ADUNANZE	14
ART. 32	DEPOSITO DEGLI ATTI	14
ART. 33	VALIDITA' DELLE ADUNANZE	14
CAPO III	ADUNANZE – PUBBLICITA'	15
ART. 34	ADUNANZE PUBBLICHE	15
ART. 35	ADUNANZE SEGRETE	15
CAPO IV	DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	15
ART. 36	COMPORTEMENTO DEI CONSIGLIERI	15
ART. 37	ORDINE DELLA DISCUSSIONE	16
ART. 38	PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI	16
ART. 39	COMPORTEMENTO DEL PUBBLICO	17
ART. 40	AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA	17

CAPO V	ORDINE DEI LAVORI	18
ART. 41	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	18
ART. 42	DISCUSSIONE – NORME GENERALI	18
ART. 43	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	19
ART. 44	FATTO PERSONALE	19
ART. 45	GLI EMENDAMENTI	19
CAPO VI	DIRITTO DI INIZIATIVA, INTERROGAZIONI INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI	20
ART. 46	DIRITTO D'INIZIATIVA	20
ART. 47	INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE	20
ART. 48	CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI	20
ART. 49	CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA	21
ART. 50	SVOLGIMENTO DELLA INTERPELLANZA E TRASFORMAZIONE IN MOZIONE	21
ART. 51	PRESENTAZIONI DI MOZIONI	21
ART. 52	EMENDAMENTI ALLE MOZIONI	21
ART. 53	DECADENZA E RITIRO DELLE INTERPELLANZE E MOZIONI	22
ART. 54	LE MOZIONI D'ORDINE	22
ART. 55	GLI ORDINI DEL GIORNO	22
ART. 56	DIRITTO DI PRESENTAZIONE	22
CAPO VII	CONCLUSIONE DELLE SEDUTE	22
ART. 57	ORA DI CHIUSURA DELLE SEDUTE	22
ART. 58	RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO	23
ART. 59	TERMINE DELLA SEDUTA	23
CAPO VIII	LE VOTAZIONI	23
ART. 60	MODALITA' GENERALI	23
ART. 61	VOTAZIONI IN FORMA PALESE	24
ART. 62	VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	25
ART. 63	VOTAZIONI SEGRETE	25
ART. 64	VOTAZIONI MEDIANTE SISTEMI ELETTRONICI	26
ART. 65	ESITO DELLE VOTAZIONI	26
ART. 66	DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	26
CAPO IX	VERBALI DELLE ADUNANZE	27
ART. 67	REDAZIONE	27
ART. 68	FIRMA DEI VERBALI	27
TITOLO IV	DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 69	MODIFICAZIONI	27

